

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

CONVENZIONE

Per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 3 del Decreto interministeriale 8 maggio 2015 n. 33510 in attuazione del *Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy* per l'anno 2015

TRA

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (codice fiscale 97099470581), di seguito denominato “Ministero”, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 20 – CAP 00187, rappresentato nel presente atto, per delega conferita con Decreto Dipartimentale 17 dicembre 2015 n. 4414 (All. 1), dal Dr. Emilio Gatto, in qualità di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, nato il 21 ottobre 1965 a Cosenza (CS), domiciliato, in ragione della carica e agli effetti del presente atto, presso la sede del Ministero in Roma;

E

l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, (C.F. 12020391004), di seguito denominato “ICE-Agenzia”, con sede legale in Roma, Via Liszt n. 21, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Roberto Luongo, nato il 7 giugno 1958 a Napoli (NA), domiciliato, in ragione della carica e agli effetti del presente atto, per la carica

presso la sede dell'ICE-Agenzia in Roma;

PREMESSO CHE

✓ l'art. 30, commi 1 e 2 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164, recante *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”* prevede, tra l'altro, l'adozione di un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia ed individua le azioni da realizzare;

✓ il comma 3 dell'art. 30, del citato Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, affida l'attuazione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia all'ICE - Agenzia;

✓ l'art. 1, commi 202 e 203 della Legge del 23 dicembre 2014 n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per la realizzazione delle azioni di cui al sopracitato art. 30, comma 2, lettere c), d), e) ed f) del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133;

✓ il Decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 14 marzo 2015, ha adottato

il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia;

✓ il Decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 7 aprile 2015, ha destinato i fondi alle diverse azioni previste dal Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia;

✓ il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro degli affari esteri e della cooperazione Internazionale, dell'8 maggio 2015, n. 33510, ha individuato i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, il soggetto attuatore, le modalità di riparto e di gestione;

✓ il Ministero, con nota 1° luglio 2015, prot. n. 2376, ha chiesto ad ICE-Agenzia la predisposizione di un programma riguardante le attività da compiere nell'ambito delle azioni previste dall'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Decreto interministeriale 8 maggio 2015, n. 33510 (All. 2);

✓ l'ICE-Agenzia, con nota 28 settembre 2015, prot. n. 902, ha trasmesso una prima bozza di proposta progettuale per le attività in Canada e USA (All. 3);

✓ il Ministero, con note 13 ottobre 2015, n. 68540, e 10 novembre 2015, n. 76401, ha chiesto ad ICE-Agenzia l'invio di singole proposte progettuali ed altresì trasmesso alcune osservazioni sulla proposta progettuale presentata con la citata nota del 28 settembre 2015;

✓ il Decreto Ministeriale 30 novembre 2015, n. 81559, ha definito le spese ammissibili, le modalità di concessione delle varianti, il monitoraggio, la rendicontazione, la verifica ed il controllo di cui all'art. 4, comma 2, del decreto 8 maggio 2015, n. 33510 (All. 4);

✓ l'ICE-Agenzia, con nota n. 2459 del 17 dicembre 2015, acquisita agli atti con prot. Mipaaf n. 86312 del 17 dicembre 2015, ha trasmesso i progetti esecutivi per le attività in Canada ed in USA (All. 5);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 1 - Oggetto

1. Il Ministero conferisce ad ICE-Agenzia, che accetta con le modalità e le condizioni previste dal presente atto, l'incarico di realizzare le azioni previste al successivo art. 2.

2. Il Ministero si impegna a finanziare la realizzazione delle azioni per un importo complessivo di euro 6.000.000,00.

Articolo 2 - Piano delle azioni

1. Le azioni previste dall'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Decreto interministeriale 8 maggio 2015, n. 33510 si articolano nelle seguenti attività:

a) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti, con dotazione finanziaria pari ad euro 3.000.000,00;

b) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione, con dotazione

finanziaria pari ad euro 1.000.000,00;

c) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano, con dotazione finanziaria pari ad euro 1.000.000,00;

d) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding, con dotazione finanziaria pari ad euro 1.000.000,00.

2. Il dettaglio delle attività sopra menzionate ed il corrispondente piano finanziario è contenuto nell'All. 5.

Articolo 3 - Termini di validità e durata

1. La presente Convenzione è vincolante ed operante per le Parti all'avvenuta approvazione e registrazione da parte degli organi di controllo, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità di Stato.

2. Ai fini della realizzazione delle attività, la presente Convenzione, che potrà essere modificata o integrata, d'intesa tra le parti, con atto scritto, ha durata sino al 30 giugno 2017, salvo proroghe concordate per iscritto dalle parti.

Articolo 4 – Gestione

1. Nello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2, l'ICE-Agenzia metterà in particolare evidenza il ruolo svolto dal Ministero, quale finanziatore del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia (di seguito "Piano"), con particolare riferimento alle azioni di comunicazione.

2. L'articolazione di ciascuna attività, nonché la ripartizione dei costi, potranno subire modifiche, all'interno della stessa azione, su richiesta del Ministero o su proposta di ICE-Agenzia, previa approvazione da parte del Ministero, fermo restando l'ammontare complessivo dei costi e quanto previsto al successivo articolo 5.

3. Il Ministero si riserva la facoltà di chiedere ad ICE-Agenzia eventuali variazioni o modifiche da apportare ai singoli progetti esecutivi, nonché l'eliminazione di singole attività, fatti salvi i diritti dei terzi ed il pagamento delle spese già sostenute.

4. L'ICE-Agenzia comunica al Ministero i contratti stipulati con i terzi a cui affida l'esecuzione di un'attività.

5. I materiali informativi realizzati per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2 devono essere trasmessi al Ministero per la necessaria approvazione.

Articolo 5 - Finanziamento

1. Il Ministero si impegna a corrispondere all'ICE-Agenzia l'importo totale di €6.000.000,00 (euro seimilioni/00), con le modalità di seguito indicate:

- Un acconto pari al 50% dell'importo totale di euro 6.000.000,00, previa presentazione di apposita istanza da parte dell'ICE-Agenzia;
- Ulteriori anticipazioni pari all'80% dell'importo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate dall'ICE-Agenzia, previo positivo esito della verifica tecnico-contabile e delle attività realizzate. L'ICE-Agenzia potrà richiedere fino ad un massimo di due anticipazioni che saranno erogate al netto del 10% dell'importo totale del finanziamento;
- Il saldo del 10%, previo positivo esito della verifica tecnico-contabile delle

spese rendicontate e delle attività realizzate.

2. L'erogazione dei pagamenti è condizionata alla disponibilità delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2015.

3. Gli importi saranno accreditati sul conto di Tesoreria centrale n. 25049 intestato all'ICE-Agenzia.

4. La rendicontazione finale delle spese sostenute deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di scadenza della presente Convenzione.

Articolo 6 - Varianti

1. Nella realizzazione dei singoli progetti esecutivi l'ICE-Agenzia può apportare variazioni compensative, non superiori al 10%, tra gli importi delle voci di spesa previste dal piano finanziario dei singoli progetti approvati, previa comunicazione al Ministero.

2. Eventuali variazioni superiori al 10%, tra gli importi delle voci di spesa previste dal piano finanziario dei singoli progetti approvati, devono essere approvate con provvedimento dal Ministero.

3. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa. Tale compensazione deve risultare da un quadro di raffronto tra il piano finanziario del progetto esecutivo approvato e la variante richiesta.

4. La richiesta di variante, di cui ai precedenti comma 1 e 2, deve essere motivata e pervenire almeno 40 giorni prima dell'effettuazione della stessa.

5. Le variazioni compensative sono ammesse esclusivamente all'interno di ciascuna azione di cui all'articolo 2.

6. Non sono comunque ammesse variazioni per le voci relative alle “*spese generali*”.

7. Non saranno riconosciute le spese relative alle variazioni non comunicate né approvate.

8. Devono essere altresì comunicate preventivamente al Ministero qualsiasi modifica delle iniziative, delle attività approvate e dei soggetti coinvolti.

Articolo 7 - Monitoraggio

1. L'ICE-Agenzia assicura al Ministero un'informativa tempestiva e costante in merito allo stato di avanzamento dei progetti, comunicando le eventuali criticità.

2. Il Ministero effettua il controllo sullo stato di avanzamento dei progetti esecutivi approvati, anche attraverso richieste e visite in loco da parte di commissioni a tal fine nominate, nonché avvalendosi di personale di altre pubbliche amministrazioni.

3. Tutte le comunicazioni previste nella presente Convenzione devono pervenire al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli, Via XX Settembre n. 20 - CAP 00187 – Roma, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata saq4@pec.politicheagricole.gov.it

4. Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli della Direzione generale per la promozione della

qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Articolo 8 – Sospensione e recesso

1. Il Ministero, in qualsiasi momento e per comprovati motivi di interesse generale e contingente, può sospendere l'efficacia della presente Convenzione, riconoscendo all'ICE-Agenzia le somme dovute per le attività realizzate, con esclusione di ogni ulteriore somma a titolo di risarcimento e/o indennizzo.

2. Qualora l'ICE-Agenzia adempia in ritardo o in modo non conforme alle disposizioni previste nel presente atto, ovvero non adempia alla realizzazione delle attività previste, il Ministero, previa diffida ad adempiere, può recedere dalla presente Convenzione, fermo restando l'obbligo di pagare le attività effettivamente svolte dall'ICE-Agenzia.

3. Nel caso in cui il Ministero non provveda, senza giustificato motivo, all'erogazione dei finanziamenti di cui al precedente articolo 5, l'ICE-Agenzia, previa diffida ad adempiere, può sospendere l'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione. In ogni caso il Ministero è tenuto al pagamento di tutte le attività già realizzate.

Articolo 9 - Risoluzione

1. La presente Convenzione può risolversi anticipatamente nei seguenti casi:

- a) per accordo liberamente preso dalle Parti, che stabiliranno anche la definizione dell'aspetto finanziario di cui all'art. 5 del presente atto, tenuto conto delle attività effettivamente svolte;
- b) per inadempimento di una delle Parti rispetto ai vincoli previsti nel presente atto. In tal caso, previa costituzione in mora della parte inadempiente, da inviarsi tramite Raccomandata A.R., il presente atto si

risolve automaticamente, fermo restando l'obbligo di risarcire il danno;

c) per comprovate cause di forza maggiore. In tal caso il versamento delle somme dovute per le attività realizzate di cui all'art. 5 potrà venir meno o essere ridotto in misura direttamente proporzionale alle attività che non sono state eseguite.

Articolo 10 – Responsabilità

1. L'ICE-Agenzia è responsabile di qualunque danno che, in conseguenza delle attività svolte, venga arrecato a persone e/o cose, ad altri Enti pubblici o privati, nonché di danni conseguenti a fatti non a conoscenza del Ministero, restando quest'ultimo esonerato ed indenne da qualsiasi azione per danni, molestie ed altro.

Articolo 11 – Obblighi di riservatezza

1. I risultati realizzati nell'ambito della presente Convenzione saranno di proprietà del Ministero e dell'ICE-Agenzia che possono utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.

2. I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i risultati conseguiti, nonché quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le parti.

3. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o, in casi di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente convenzione.

Articolo 12 – Tutela della privacy

1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo

dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni o qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

2. I responsabili del trattamento dei dati personali sono, per il Ministero, il Dirigente dell'Ufficio PQAI IV e, per l'ICE-Agenzia, il Direttore Generale.

Articolo 13 - Foro competente

1. Per le eventuali controversie di qualsiasi natura ed oggetto che dovessero insorgere tra il Ministero e l'ICE-Agenzia in merito all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione, le parti si impegnano a compiere ogni tentativo di bonario componimento. Nel caso di mancata risoluzione delle controversie sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'ICE-Agenzia, nel caso di affidamento di attività a soggetti non sottoposti alla vigilanza del Ministero, si impegna a porre in essere opportune procedure di selezione per l'individuazione dei beneficiari. I contratti stipulati devono contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In osservanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", l'ICE-Agenzia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna a dare immediata

comunicazione al Ministero ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 15 – Registrazione

1. La presente Convenzione, redatta in originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tabella parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

2. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente la presente Convenzione sono a carico della parte richiedente.

3. La presente Convenzione, in base alla normativa vigente, non è soggetta ad IVA.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li 21 dicembre 2015

Per il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

Il Direttore delegato

Emilio Gatto

Per l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Il Direttore Generale

Roberto Luongo

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Elenco allegati

All. 1 Decreto Dipartimentale 17 dicembre 2015 n. 4414;

All. 2 Decreto interministeriale 8 maggio 2015, n. 33510;

All. 3 Nota 28 settembre 2015, prot. n. 902;

All. 4 Decreto Ministeriale 30 novembre 2015, n. 81559;

All. 5 Nota ICE-Agenzia n. 2459 del 17 dicembre 2015, acquisita agli atti con prot. Mipaaf n. 86312 del 17 dicembre 2015.